

Delibera n. 1 dell'8 agosto 2017

ART-CAL Assemblea

OGGETTO: Statuto ART-CAL. Approvazione modifiche.

L'anno duemiladiciassette il giorno otto del mese di agosto alle ore 11,30, presso la sede dell'Autorità regionale dei trasporti della Calabria (ART-CAL) è presente il Commissario dell'Autorità regionale dei Trasporti della Calabria (ART-CAL) per trattare il predetto oggetto con i poteri dell'Assemblea.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, adotta il provvedimento di cui all'oggetto.

Assiste il Segretario Generale dell'Autorità regionale dei trasporti della Calabria (ART-CAL).

La delibera si compone di n. 11 pagine compreso il frontespizio.

Il Commissario

Visti

la L.R. n. 35/2015 recante "Norme per i servizi di trasporto pubblico locale", che, all'art.13, ha istituito l'Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria quale Ente di governo del bacino unico regionale di interesse regionale in materia di TPL;

il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 51 del 15.5.2017 di nomina, ai sensi della L.R. n. 35/2015, del Commissario dell'Ente;

il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 38 del 14.3.2017 di nomina, ai sensi dell'art. 13, comma 9, L.R. n. 35/2015 del Segretario generale dell'Ente;

la delibera del Commissario *pro tempore* di ART-CAL n. 3/2016 di approvazione dello Statuto dell'Ente;

lo Statuto dell'Ente;

Rilevato

che si è reso necessario apportare modifiche allo Statuto approvato dal Commissario *pro tempore*, al fine di adeguarlo e renderlo coerente alle disposizioni nazionali e regionali in materia;

Considerato

che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcuna spesa;

NI W

Dato atto

che, alla data odierna, non sono stati ancora costituiti gli organi dell'ART-CAL ex art. 13, comma 9, in particolare l'Assemblea, il Presidente e il Comitato istituzionale;

Acquisito

il parere favorevole del Segretario dell'Autorità regionale dei trasporti della Calabria in ordine alla regolarità amministrativa della deliberazione ex art. 13, comma 9, lett. b), L.R. n. 35/2015;

Visti

Il D.L. n. 138/2011, convertito in L. n. 148/2011;

il D.L. n. 50/2017, convertito in L. n. 96/2017;

la L.R. n. 35/2015;

il Regolamento regionale n. 14/2016;

la D.G.R. della Regione Calabria n. 94/2017;

lo Statuto dell'ART-CAL (Allegato A), così come modificato e integrato, che fa parte integrante del presente provvedimento;

DELIBERA

- 1) di richiamare quanto premesso, che ivi si intende integralmente riportato ed approvato;
- 2) di approvare lo Statuto dell'ART-CAL (Allegato A), così come modificato e integrato, che fa parte integrante della presente deliberazione;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento al Dipartimento "Infrastrutture, Lavori pubblici, Mobilità" e al Dipartimento "Presidenza" della Regione Calabria per i provvedimenti di rispettiva competenza;
- 4) di prendere atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcuna spesa;
- 5) di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile;
- 6) di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line dell'ART-CAL.

Il Segretario Generale Dott.ssa Amelia Laura Crucitti

Il Commissario



ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile e viene affissa all'Albo on line.

Il Segretario Generale Dott.ssa Amelia Laura Crucitti

Il Commissario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 1 dell'8.8.2017 viene affissa all'Albo on line di questa Autorità in data 8.8.2017 sul sito istituzionale www.artcalabria.eu e vi sarà mantenuta sino alla scadenza di quindici giorni.

Il Segretario Generale Dott.ssa Amelia Laura Crucitti Il Commissario

Prof. Giuseppe Guido



REGIONE CALABRIA GERMANETO - 88100 – CATANZARO

STATUTO

AUTORITÀ REGIONALE DEI TRASPORTI DELLA CALABRIA (ART-CAL)

dl F

INDICE

Art.1	Denominazione, sede e costituzione	pag.3
Art.2	Durata	pag.3
Art.3	Scopi e funzioni	pag.3
Art.4	Organi di governo	pag.4
Art.5	Composizione e durata dell'Assemblea	pag.4
Art.6	Competenze dell'Assemblea	pag.5
Art.7	Svolgimento-Convocazioni dell'Assemblea	pag.5
Art.8	Comitato istituzionale Composizione, elezione e durata	pag.5
Art.9	Competenze del Comitato Istituzionale	pag.5
Art.10	Convocazioni del Comitato istituzionale	pag.6
Art.11	Presidente	pag.6
Art.12	Segretario Generale	pag.6
Art.13	Revisore dei conti	pag.7
Art.14	Nucleo ispettivo	pag.7
Art.15	Fonti di finanziamento	pag.8
Art.16	Struttura	pag.8
Art.17	Controlli e vigilanza	pag.8
Art.18	Atti amministrativi: procedimento e pubblicazione	pag.8
Art.19	Norme finali e di rinvio	pag.8



STATUTO

Art. 1 Denominazione, sede e costituzione

- 1. È costituito l'ente di governo del bacino unico regionale di interesse regionale istituito ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 35/2015.
- 2. L'ente, denominato Autorità regionale dei trasporti della Calabria (ART-CAL), è un soggetto con personalità giuridica di diritto pubblico che opera in piena autonomia funzionale, indipendenza di giudizio e di valutazione.
- 3. La sede dell'ART-Cal è presso la Cittadella regionale in Viale Europa, Località Germaneto-Catanzaro-88100. Sono individuati n. 3 uffici decentrati con sede a Cosenza, Reggio Calabria e Roma.

Art. 2 Durata

1. L'ART-Cal ha durata sino all'esaurimento dello scopo sociale.

Art. 3 Scopi e funzioni dell'ART-CAL

- 1. L'ART-CAL promuove e coordina nell'ambito regionale le politiche di mobilità sostenibile. L'ente di governo del bacino di mobilità per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale agisce conformemente alla pianificazione e alla programmazione regionale ottimizzando, in una logica di sistema, i servizi di trasporto pubblico locale ferro-gomma al fine di conseguire obiettivi di efficienza, efficacia, universalità del servizio e sostenibilità ambientale, promuovendo anche economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del settore. A tal fine promuove lo sviluppo di iniziative finalizzate all'integrazione fra il trasporto pubblico locale e forme complementari di mobilità sostenibile.
- 2. l'ART-CAL assume le funzioni attribuite agli enti di governo dei bacini territoriali ottimali dall'articolo 3 bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in L. n. 148/2011, dall'art. 48 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito in L. n. 96/2017 e le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale dalla L.R. n. 35/2015, conformemente alla programmazione regionale e con le risorse messe a disposizione dalla Regione e degli Enti locali , con particolare riguardo:
 - a. alla definizione periodica e puntuale dei programmi di esercizio, coerente con la programmazione regionale in materia e l'eventuale rinvio del programma triennale di tpl alla giunta regionale per una revisione qualora i vincoli dei contratti di servizio stipulati non consentano la definizione di programmi di esercizio conforme al Programma pluriennale del trasporto pubblico locale;
 - all'affidamento e l'esecuzione dei contratti di servizio e alla adozione di provvedimenti per la cessazione degli eventuali affidamenti stipulati dagli enti locali per garantire la continuità dei servizi di trasporto pubblico locale;
 - c. ai servizi da mettere a gara e i relativi lotti funzionali;
 - d. al contenuto dei contratti di servizio da aggiudicare;
 - e. al contenuto e alla stipula degli accordi con i proprietari o concessionari dei beni strumentali all'effettuazione del servizio;
 - f. all'autorizzazione dei servizi a libero mercato;
 - g. alla relazione annuale sulle attività svolte e alla pubblicazione annuale della relazione sugli obblighi di servizio pubblico;
 - h. all'eventuale supporto tecnico agli enti locali in materia di TPL;
 - i. alla possibilità di istituire ambiti territoriali non sovrapposti e di stabilire i requisiti per l'istituzione degli ambiti territoriali di area a domanda debole individuando le forme

ell Car

- associative dei comitati d'ambito nonché alla possibilità, in caso d'inerzia, di sostituirsi o di sopprimere il Comitato d'Ambito in caso di reiterata inerzia;
- j. all'esercizio dei poteri sostitutivi nei casi di mancata definizione di massima dei programmi di esercizio da parte degli enti locali con spese a carico dell'ente locale inadempiente;
- k. all'accertamento e l'eventuale irrogazione delle sanzioni riguardanti i reclami da parte dei passeggeri trasmessi dall'Osservatorio;
- l. alla irrogazione delle sanzioni a carico degli operatori determinate dalla Giunta regionale su segnalazione dell'Osservatorio della mobilità;
- m. al trasferimento all' Agenzia regionale reti e mobilità delle risorse finanziarie per le spese di funzionamento della stessa Agenzia nelle percentuali e con le modalità stabilite dalla L.R. n. 35/2015;
- alla delega all'Agenzia regionale reti e mobilità dell'esercizio delle funzioni riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti di servizio e la stipula degli accordi con i proprietari o concessionari dei beni strumentali all'effettuazione del servizio trasferendo le risorse stabilite dalla L.R. n. 35/2015;
- o. alla pubblicazione cronologica sul sito web dell'ART-CAL dei verbali dei controlli effettuati sui servizi di TPL, del contenuto dei reclami e delle segnalazioni ricevuti dal Nucleo ispettivo e la conseguente sanzione irrogata;
- p. alla regolamentazione con la Giunta regionale della libera circolazione dei soggetti incaricati di funzioni ispettive e di monitoraggio sui servizi in materia di agevolazioni tariffarie;
- q. alla formulazione del parere sui contenuti del Programma pluriennale del trasporto pubblico locale approvato dalla Giunta regionale;
- r. alla possibilità di stipulare convenzioni con le strutture amministrative regionali con compensazione dei costi sostenuti dalla Giunta regionale per la fornitura di servizi
- s. alla possibilità di stipulare convenzioni per l'uso a titolo gratuito di immobili della Regione e degli enti locali e, anche temporaneamente, di veicoli di proprietà dei corpi e dei servizi di polizia provinciale e polizia municipale;
- t. all'autorizzazione per gli agenti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni sui titoli di viaggio;
- u. alla messa a disposizione dell'operatore aggiudicatario dei beni essenziali per l'effettuazione dei servizi anche avvalendosi dell'Agenzia regionale reti e mobilità;
- v. all'assunzione di partecipazioni in altre imprese e società aventi scopi analoghi , quale attività strumentale e al solo fine del raggiungimento dello scopo sociale senza che ciò possa costituire esercizio professionale nei confronti del pubblico.

Art. 4 Organi di governo

- 1. Sono Organi di governo
 - a. l'Assemblea;
 - b. il Presidente;
 - c. il Comitato istituzionale;
 - d. il Revisore dei conti.

Art. 5 Composizione e durata dell'Assemblea

- 1. L'Assemblea è composta dal Presidente della Giunta regionale, dal Sindaco della Città metropolitana di Reggio Calabria, dai Presidenti delle province e dai Sindaci dei comuni della Calabria, ovvero da loro delegati.
- 2. L'Assemblea è organo di carattere permanente soggetto a rinnovo per le sole sostituzioni dei componenti per mutamento della titolarità della carica.

Il Co

Art. 6 Competenze dell'Assemblea

- 1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico.
- 2. L'Assemblea elegge e nomina:
 - a. il Presidente dell'Assemblea;
 - b. due membri del Comitato istituzionale;
 - c. un componente dell'Assemblea dei soci dell'Agenzia regionale reti e mobilità;
 - d. il Revisori dei conti.
- 3. L'Assemblea approva i seguenti atti:
 - a. statuto e relative modifiche;
 - b. l'approvazione di atti obbligatori quali la relazione previsionale e programmatica, i piani finanziari, il bilancio di previsione annuale e pluriennale e relative variazioni, il conto consuntivo:
 - c. l'eventuale istituzione degli ambiti territoriali non sovrapposti nonché i requisiti per l'istituzione degli ambiti territoriali di area a domanda debole individuando le forme associative dei comitati d'ambito.

Art. 7 Svolgimento-Convocazioni e deliberazioni dell'Assemblea

- 1. L'Assemblea si svolge secondo i tempi e con le modalità individuate dal Regolamento regionale di cui al comma 19 dell'art. 13 della L.R. n. 35/2015:
 - a. per via telematica;
 - b. con partecipazione alla riunione delle persone fisiche;
 - c. con la partecipazione alla riunione delle persone fisiche anche in videoconferenza.
- 2. È consentita la partecipazione in videoconferenza di cui al comma 1 lettera c) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione

Art. 8 Comitato istituzionale-Composizione, elezione e durata

- 1. Il Comitato istituzionale è costituito dal Presidente dell'ART-CAL e da:
 - a. due designati dal Consiglio regionale;
 - b. uno designato dalla Città metropolitana di Reggio Calabria;
 - c. uno eletto dalle province;
 - d. uno eletto dai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti;
 - e. uno eletto dai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
 - f. due eletti dall'Assemblea dell'ART-CAL.
- 2. Il Comitato istituzionale si intende regolarmente costituito se si è provveduto alla designazione o alla elezione di almeno quattro componenti oltre il Presidente.
- 3. Per le finalità di cui al comma 1, si rinvia al regolamento regionale di cui al comma 19 dell'ART.13 della L.R. n. 35/2015.
- 4. Ciascun componente rimane in carica per cinque anni dalla nomina. Per i componenti del Comitato istituzionale non è prevista alcuna indennità di carica.
- 5. Le dimissioni dalla carica di componente del comitato istituzionale non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. I componenti del comitato che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti;

Art. 9 Competenze del Comitato Istituzionale

1. Il Comitato compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dallo statuto all'Assemblea e che non ricadano nelle competenze del presidente dell'ART-CAL, del segretario generale o dei dirigenti previste dalla L.R. n. 35/2015 o dallo Statuto. È, altresì, di competenza del Comitato:

Il Con

- a. l'eventuale nomina del Vice Presidente che assolve le funzioni del Presidente in caso di impedimento temporaneo;
- b. l'adozione, in caso di urgenza e sotto la propria responsabilità, delle deliberazioni concernenti variazioni di bilancio, da sottoporre alla successiva ratifica dell'assemblea entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza;
- c. la vigilanza sull'operato del Segretario generale e della Segreteria tecnico-operativa.
- d. Individua gli strumenti di controllo previsti dalla normativa vigente per i modelli di delegazione interorganica, ai fini della delega all'Agenzia regionale reti e mobilità dell'esercizio delle funzioni riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti di servizio e la stipula degli accordi con i proprietari o concessionari dei beni strumentali all'effettuazione del servizio.

Art. 10 Convocazioni del Comitato istituzionale

- 1. Il Comitato istituzionale è convocato dal Presidente dell'ART-CAL, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti, almeno cinque giorni prima della seduta, fatte salve motivate ragioni d'urgenza. La convocazione, corredata dell'ordine del giorno, è pubblicata sul sito web ed è comunicata ai componenti del Comitato mediante avviso inviato all'indirizzo PEC previamente indicato, a tal fine, dai componenti medesimi. La seduta è valida se è presente un numero di componenti superiore alla metà. Il Comitato si riunisce nella sede del Comitato o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.
- 2. Il Comitato delibera a maggioranza dei voti e a scrutinio segreto nei casi concernenti le persone. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Comitato.
- 3. Le riunioni del comitato sono verbalizzate dal segretario. Il verbale è firmato dal Presidente dell'ART-Cal e dal Segretario.
- 4. Le riunioni del Comitato si possono svolgere in videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione

Art. 11 Presidente dell'ART-CAL

- 1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea e resta in carica per cinque anni.
- 2. Il Presidente:
 - a. assume la rappresentanza legale dell'ART-CAL;
 - b. presiede e convoca il Comitato istituzionale;
 - c. assume i provvedimenti di urgenza, nelle more delle deliberazioni del Comitato istituzionale, anche nei casi in cui esso non sia regolarmente costituito;
 - d. propone alla Giunta regionale il Segretario generale.
- 3. Al Presidente spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle sue funzioni.
- 4. In tutti i casi in cui la carica di Presidente è vacante, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario, con le stesse funzioni del Presidente, fino alla sua elezione.

Art. 12 Segretario Generale

- 1. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale fra i dirigenti della Regione su proposta del Presidente dell'ART-CAL.
- 2. L'incarico di Segretario Generale ha una durata di quattro anni ed è prorogabile per una sola volta per ulteriori quattro anni.
- 3. Il Segretario Generale:
 - a. cura l'istruttoria delle delibere del Comitato istituzionale;
 - b. esprime il parere di regolarità amministrativa sulle deliberazioni del Comitato istituzionale, senza esprimersi sulle valutazioni di natura discrezionale;

dl &

- c. cura l'esecuzione delle delibere del Comitato istituzionale;
- d. coordina la Segreteria tecnico-operativa con le funzioni dirigenziali;
- e. assicura le risorse necessarie per il funzionamento del Nucleo ispettivo e ne designa il coordinatore;
- f. assume tutti i provvedimenti relativi all'esecuzione dei servizi a libero mercato, successivamente all'autorizzazione;
- g. assume, nei casi in cui non sia stata conferita la delega all'Agenzia reti e mobilità di cui all'art. 3 comma 2 lett. n) dello statuto, tutti i provvedimenti relativi all'esecuzione dei contratti di servizio, successivamente all'aggiudicazione, e tutti i provvedimenti relativi agli accordi con i proprietari o concessionari dei beni strumentali all'effettuazione del servizio, successivamente alla stipula dell'accordi.
- 4. Il Segretario per i compiti di cui al comma 3 si avvale della Segreteria tecnico-operativa. Il personale della Segreteria tecnico-operativa è individuato, con atto organizzativo della Giunta regionale, fra i dirigenti e i dipendenti della Regione e degli enti locali, in posizione di distacco funzionale.

Art.13 Revisore dei conti

- 1. Il Revisore dei conti:
 - a. vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, anche mediante il controllo sugli atti dispositivi di spesa e sui risultati di gestione;
 - b. esprime parere preventivo sui provvedimenti inerenti l'ordinamento contabile e finanziario, sul bilancio preventivo e sulla compatibilità con le risorse disponibili degli affidamenti dei servizi di TPL e degli accordi con i proprietari o concessionari dei beni strumentali all'effettuazione del servizi;
 - c. redige apposita relazione contenente le proprie valutazioni sulla corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione;
 - d. propone, ove ritiene ne ricorrano le circostanze, l'incremento delle percentuali del fondo di riserva dell'ART-Cal di cui all'art.13,comma 16 della l.r.35/2015;
 - e. esercita ogni altra funzione demandata dalla legge o dai regolamenti.
- 2. Il revisore è estratto a sorte fra i soggetti iscritti all'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 2 della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Giunta e del Consiglio regionale della Calabria);
- 3. Il revisore dura in carica per tre anni non rinnovabili consecutivamente e ha diritto a una indennità pari al 50 per cento di quella del Presidente del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria.

ART. 14 Nucleo ispettivo

- 1. Il Nucleo ispettivo è la struttura finalizzata al controllo della quantità e qualità dei servizi di TPL erogati ed è composto da personale individuato con atto organizzativo della Giunta regionale.
- 2. Il coordinatore del nucleo ispettivo è scelto a sorte fra tre dei suoi componenti designati dal Segretario generale e resta in carica per tre anni non rinnovabili consecutivamente.
- 3. I componenti del Nucleo ispettivo effettuano il controllo sui servizi di trasporto pubblico locale in piena autonomia organizzativa.
- 4. Il Nucleo Ispettivo opera sulla base di un programma di monitoraggio e controllo dei servizi di TPL predisposto con cadenza annuale dal Segretario Generale. Ove sia stata conferita la delega prevista dall'art.13,comma 22, L.R. n. 35/2015, l'Agenzia reti e mobilità curerà la predisposizione del programma di monitoraggio e controllo e la successiva trasmissione alla Segreteria Generale dell'ART-CAL per i provvedimenti di competenza.

CH

Q

5. Il Nucleo Ispettivo invia una relazione sull'attività di monitoraggio e controllo effettuato alla Segreteria Generale, che ne curerà la trasmissione all'Agenzia reti e mobilità, ove sia stata conferita la delega ai sensi dell'art.13,comma 22 della L.R. n. 35/2015, con le modalità e nei tempi previsti nel programma di cui al comma 4 del presente articolo.

Art. 15 Fonti di finanziamento

- 1. Le entrate dell'Agenzia sono rappresentate:
 - a. dalle risorse finanziarie per l'esecuzione dei servizi di trasporto pubblico locale affidati ai sensi dell'articolo 16, L.R. n. 35/205 e per gli accordi con i proprietari o concessionari dei beni strumentali all'effettuazione del servizio;
 - b. dai proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni alle imprese di trasporto;
 - c. dalle risorse finanziarie dei comuni per i servizi di trasporto pubblico locale;
 - d. dalle risorse per l'esercizio delle funzioni conferite all'ART-Cal dalla Regione;
 - e. da trasferimenti dai comuni o altri enti per studi o progettazioni su commessa;
 - f. da risorse derivanti da progetti finanziati da programmi internazionali, dell'Unione europea, nazionali e regionali.
- 2. A decorrere dal 2017, l'ART-CAL costituisce un fondo di riserva per fare fronte ai possibili oneri finanziari non previsti che possono insorgere in ragione dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di servizio o delle autorizzazioni dei servizi a libero mercato nelle percentuali previste dalla L.R. n. 35/2015.
- 3. Tali percentuali possono essere rivalutate in ragione del contenzioso esistente e della valutazione della probabilità di soccombenza, nonché di altre valutazioni pertinenti

Art. 16 Struttura

1. La struttura dell'ART-CAL è stabilita con l'atto organizzativo della Giunta regionale di cui all'art. 13,comma 10, L.R. n. 35/2015.

Art. 17 Controlli e vigilanza

- 1. Il controllo di legittimità e di regolarità amministrativa e contabile si svolge secondo la disciplina prevista dal regolamento per l'esercizio dell'autonomia contabile adottato dal Comitato Istituzionale.
- 2. La Regione Calabria esercita la vigilanza sull'attività dell'ART-CAL attraverso il Dipartimento individuato dalla Giunta Regionale.

Art. 18 Atti amministrativi: procedimento e pubblicazione

1. Agli atti amministrativi degli organi dell'ART-CAL si applicano le disposizioni regionali in materia relative agli enti strumentali della Regione Calabria.

Art. 19 Norme finali e di rinvio

- 1. L'ART-CAL è tenuta a rispettare le disposizioni in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- 2. L'ART-CAL è dotata, nel rispetto della normativa vigente in materia, di un sito web istituzionale che presenta le stesse caratteristiche dei siti delle Pubbliche Amministrazioni
- 3. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nella L.R. n. 35/2015, nel Codice Civile, nelle leggi vigenti in materia e nel Regolamento regionale di cui al comma 19 dell'art. 13, L.R. n. 35/2015.